COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Prendin Francesco

DETERMINAZIONE N. 1393 DEL 03/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO ALESSANDRO FORNASIERO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI ROVIGO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO DA N. S. (CON AVV. A. C.) AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TOSAP N. 89/2021 PER L'ANNUALITÀ 2016 - SMARTCIG: Z193608EF8

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con cui è stato conferito/confermato alla Dirigente Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, ed il Decreto Sindacale n. 34 del 31.07.2019.

PREMESSO che:

- in data 22.02.2022 (Prot. 12437/2022), N. S., assistito e rappresentato dall'Avv. A. C., notificava al Comune di Rovigo ricorso/reclamo con proposta di mediazione, avverso l'avviso di accertamento n. 89/2021 per omesso versamento della TOSAP permanente, per l'annualità 2016, adducendo la sussistenza di un diritto di superficie di mq 4, con riferimento al chiosco edicola sito in Viale Trieste, d'angolo con via Mazzini, e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento della TOSAP, per cui chiede:
  1- in via preliminare, sospendere l'efficacia immediatamente esecutiva del ruolo impugnato n. 89/2021;
  2- nel merito, in via preliminare, conciliare in via giudiziale la suindicata controversia nel seguente modo: rideterminare l'imposta, detraendo dai 19 mq, calcolati ai fini TOSAP, i (pretesi) 4 mq di proprietà superficiaria, disapplicando le sanzioni inflitte, stabilendo così nell'importo di euro 576,39 quanto dovuto a titolo di imposta annua TOSAP (mq 15 per il chiosco e mq 3 per le tende). Nulla a titolo di sanzioni e interessi;
  3- nel merito, dichiarare e pronunciare la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto;
  4- sempre nel merito, rideterminare di conseguenza l'imposta dovuta da N. S. a titolo di occupazione permanente di suolo pubblico del chiosco edicola per il 2016;
  5- stabilire il rimborso per quanto maggiormente pagato dal contribuente a titolo di tributo TOSAP dal 2009 al 2014 e deliberare, secondo tale determinata misura, l'aerea soggetta alla TOSAP per gli anni d'imposta successivi all'anno 2016;
  6- in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda, stabilire il tributo nella misura calcolata dall'Ufficio Tributi, disponendo la rateizzazione dell'importo medesimo.

7. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.

DATO che:

- ai sensi dell'art. 1350, comma 1, n. 2) del codice civile, i contratti costitutivi di diritto superficiario devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità;
- dagli esiti dell'istruttoria svolta, tramite ispezione ipotecaria e conseguente acquisizione degli atti di cessione d'azienda, succedutisi nel tempo, non risulta l'esistenza del preteso diritto superficiario, la prova del quale non è stata difatti allegata da controparte, nonostante ciò gravasse a suo esclusivo carico, stante il tenore dell'art. 2697 c.c.

CONSIDERATO che:

- si ritengono infondati gli assunti del ricorrente, in fatto e in diritto, per i motivi spiegati sopra;
- pertanto, si ritiene doveroso e opportuno resistere in giudizio, sin dalla pendente fase di mediazione/conciliazione giudiziale ex art. 17-bis, d. lgs. 546/1992, al fine di esplicitare, tramite un provvedimento di diniego formale, le stesse ragioni, fattuali e giuridiche, che si dovranno esporre nella susseguente fase di merito, avanti la CTP di Rovigo, per cui necessita, da subito, l'assistenza di una difesa tecnica.

ATTESO che l'Avv. Ferruccio Lembo, risultato vincitore di pubblico concorso presso altra amministrazione pubblica, ha rassegnato le proprie dimissioni da titolare dell'Avvocatura Civica di Rovigo dal mese di gennaio 2021 e l'Ente risulta tuttora sfornito dell'Avvocato civico;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018), laddove è specificato che:

- gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti pubblici – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del vigente codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";
- all'*intuitu personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato;
- alla riservatezza nel rapporto tra l'avvocato e il cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

RILEVATO quindi che:

- quello tra avvocato e cliente, anche quando il cliente è una pubblica amministrazione, è un rapporto speciale che trova fondamento nella fiducia;
- l'esistenza della fiducia non richiede, da parte dell'amministrazione che conferisce un incarico, una motivazione specifica fondata su criteri oggettivi;

DATO ATTO che l'Avv. Alessandro Fornasiero ha già assistito il Comune di Rovigo nel procedimento n. 40/2021 RG, promosso dallo stesso N. S. (con Avv. A. C.), avanti la CTP di Rovigo, avverso un altro avviso di accertamento della stessa TOSAP, per la precedente annualità 2015, per cui si ravvisano delle ragioni obiettive per conferire il presente incarico allo stesso legale.

ATTESO che:

- il citato legale si è reso disponibile e ha presentato il preventivo di spesa complessiva per euro 1.276,13 (di cui € 1.227,05 per compensi imponibili + € 49,08 per CPA al 4%) acquisito al Protocollo Generale con il n. 26027/2022 allegato al presente atto a farne parte integrante, non pubblicabile;
- il suindicato importo è ritenuto congruo sia in rapporto all'attività richiesta che in ragione del valore della causa, sulla base del DM 55/2014.

RILEVATO che:

- per il presente incarico, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- deve, in ogni caso, trovare applicazione la normativa in tema di tracciabilità e quindi è stato assunto lo SMARTCIG: **Z193608EF8.**

RILEVATO CHE l'Avv. Fornasiero ha dato atto di avere richiesto alla Cassa Forense l'attestazione aggiornata della regolarità contributiva (DURC), che si riserva, pertanto, di produrre non appena gli verrà trasmessa dall'Ente previdenziale, fermo restando che il pagamento di alcun compenso non potrà essere corrisposto fintantoché il legale non avrà reso disponibile il suddetto DURC.

RITENUTO conseguentemente che, nel caso di specie, sia per l'entità della spesa che per l'urgenza di impugnare la suindicata sentenza, si possa procedere all'affidamento diretto dell'incarico.

VISTI:

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, gli artt. 50 e 107;
- l'art. 56, comma 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;
- il Decreto Dirigenziale n. 58 del 31/03/2022, con il quale la sottoscritta ha designato il Dott. Francesco Prendin quale responsabile del presente procedimento;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, all'art.27;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 avente ad oggetto *"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati",* dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Delibera di Giunta n. 80 del 15/03/2022, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e il Piano degli obiettivi 2022.

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e devono intendersi integralmente riportate;
2. **di conferire** all'Avv. Alessandro Fornasiero del Foro di Rovigo, con studio in via San Giovanni, 31 - 45021 Badia Polesine (C.F. FRNLSN76A11G224D - P.IVA. 01435070295), l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo, assegnando allo stesso ogni e più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere, nella lite promossa avanti la CTP di Rovigo, da N.S. (con l'Avv. A.C.) avverso l'avviso di accertamento n. 89/2021 per omesso versamento della TOSAP permanente, per l'annualità 2016.
3. **di impegnare** la spesa di **euro 1.276,13** a favore dell'Avv. Alessandro Fornasiero mediante imputazione al Cap. 040130/1360 "Altre spese legali" (conto finanziario U. 1.03.02.99.002 "Altre spese legali") del Bilancio di Previsione 2022;
4. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
5. **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per quanto di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale